

"PATTO DI RAPPRESENTANZA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO WATER ALLIANCE - ACQUE DI LOMBARDIA"

Tra i seguenti soggetti:

- **ACQUE BRESCIANE S.R.L.** con sede legale in Brescia (BS), Via Cefalonia, 70, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e partita I.V.A 03832490985, REA BS-566755, rappresentata dal signor

SAURGNANI Paolo, nato a Milano (MI) il 9 novembre 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella qualità di Direttore generale e legale rappresentante della società stessa,

a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2021 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- **ALFA S.R.L.** con sede legale in Varese (VA), Via Carrobbio 3, iscritta nel Registro delle imprese di Varese, codice fiscale e partita I.V.A. 03481930125, REA VA - 355073, rappresentata dal signor

MAZZUCHELLI Paolo, nato a Gallarate (VA) il 23 febbraio 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società stessa,

a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2021 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

- **BRIANZACQUE S.R.L.** con sede legale in Monza (MB), Viale Enrico Fermi 105, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e partita I.V.A. 03988240960, REA MB - 1716796,

rappresentata dal signor

BOERCI Enrico nato a Milano (MI) il 21 giugno 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società stessa,

a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2021 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**;

- **CAP HOLDING S.P.A.** con sede legale in Milano (MI), Via Rimini 38, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi, codice fi-

REP. N. 411912

RACC. N. 94359

Registrato

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale
Milano I

il 14/06/2021

al n. 50629

Serie 1T

Esatti € 245,00

scale e partita I.V.A. 13187590156, REA MI-1622889, rappresentata dal signor

RUSSO Alessandro, nato a Milano (MI) il 22 aprile 1982, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante della società stessa,

a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 giugno 2020 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "D";

- **COMO ACQUA S.R.L.** con sede legale in Como (CO), Via Borgo Vico 148, iscritta nel Registro delle imprese di Como-Lecco, codice fiscale e partita I.V.A. 03522110133, REA CO-319342, rappresentata dal signor

PEZZOLI Enrico, nato a Bergamo (BG) il 6 febbraio 1984, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società stessa,

a quanto infra autorizzato in forza del vigente statuto sociale nonché in forza di nomina in data 30 aprile 2021, debitamente registrata presso il competente registro imprese;

- **LARIO RETI HOLDING S.P.A.** con sede legale in Lecco, via Fiandra n. 13, iscritta nel Registro delle Imprese di Como-Lecco, codice fiscale e partita I.V.A. 03119540130, REA LC-307531, rappresentata dal signor

LOMBARDO Vincenzo, nato a Scordia (CT), il 16 novembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante della società stessa,

a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "E";

- **MM S.p.a.** con sede legale in Milano (MI), Via del Vecchio Politecnico 8, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e partita I.V.A. 01742310152, REA MI-477753, rappresentata dal signor

DRAGONE Simone, nato a Cagliari (CA), il 19 giugno 1972, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e lega-

le rappresentante della società stessa,
a quanto infra autorizzato in forza di delibera
del Consiglio di Amministrazione in data 20 maggio
2021, ricevuta con atto del Notaio Luca Zona di Mi-
lano in data 24 maggio 2021 n. 38782/17744 di re-
pertorio, registrato a Milano DP II il 26 maggio
2021 al n. 53524 serie 1T;

- **PADANIA ACQUE S.P.A.** con sede legale in Cremona
(CR), Via Del Macello n. 14, iscritta nel Registro
delle Imprese di Cremona, codice fiscale e partita
I.V.A. 00111860193, REA CR-133186,

rappresentata dal signor

CHIZZOLI Cristian, nato a Crema (CR) il 29 settem-
bre 1973, domiciliato per la carica presso la sede
sociale, il quale interviene nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e lega-
le rappresentante della società stessa,

a quanto infra autorizzato in forza di delibera
del Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio
2021 e 1° giugno 2021 i cui verbali in estratto au-
tentico si allegano al presente atto sotto le let-
tere "F" e "G";

- **PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.**, con sede legale in Pavia
(PV), Via Donegani n. 21, iscritta nel Registro
delle Imprese di Pavia, codice fiscale e partita
I.V.A. 02234900187, REA PV-256972

rappresentata dal signor

PECORA Luigi, nato a Pavia (PV) il 3 agosto 1954,
domiciliato per la carica presso la sede sociale,
il quale interviene nella sua qualità di Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione e legale rap-
presentante della società stessa,

a quanto infra autorizzato in forza di delibera
del Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio
2021 il cui verbale in estratto autentico si alle-
ga al presente atto sotto la lettera "H";

- **SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE SPA OVVERO
S.EC.AM. IN FORMA ABBREVIATA**, con sede legale in
Sondrio (SO), Via Vanoni n. 79, iscritta nel Regi-
stro delle Imprese di Sondrio, codice fiscale
80003550144 e partita I.V.A. 00670090141, REA
SO-47753,

rappresentata dal signor

DE GIANNI Gildo, nato a Cino (SO) il 12 gennaio
1959, domiciliato per la carica presso la sede so-
ciale, il quale interviene nella sua qualità di Am-
ministratore Delegato e legale rappresentante del-
la società stessa,

a quanto infra autorizzato in forza di delibera
del Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio

2021 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "I";

- **SOCIETA' ACQUA LODIGIANA S.R.L. O PIU' BREVEMENTE S.A.L. S.R.L.** con sede legale in Lodi (LO) Via dell'Artigianato n. 1/3, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e partita I.V.A. 05486580961, REA LO-1460125,

rappresentata dal signor

NEGRI Giuseppe, nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 26 gennaio 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società stessa, a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2019 il cui verbale in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "L";

- **TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. MANTOVA IN FORMA ABBREVIATA TEA S.P.A.** con sede legale in Mantova (MN), Via Taliercio 3, iscritta nel Registro delle Imprese di Mantova, codice fiscale e partita I.V.A 01838280202, REA MN-21253,

rappresentata dal signor

GHIZZI Massimiliano, nato a Mantova (MN), il 15 luglio 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società stessa, a quanto infra autorizzato in forza del vigente statuto sociale, nonché in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2019 debitamente depositata nel competente Registro Imprese;

- **UNIACQUE S.P.A.** con sede legale in Bergamo (BG), Via delle Canovine n. 21, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e partita I.V.A. 03299640163, REA BG-366188,

rappresentata dal signor

BERTOCCHI Pierangelo, nato a Milano (MI) il 13 luglio 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società stessa,

a quanto infra autorizzato in forza del vigente statuto sociale, nonché in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2020 debitamente depositata nel competente Registro Imprese;

di seguito denominate congiuntamente anche "Parti"

o "imprese Retiste";

Premesso

- che con atto in data 20 gennaio 2017 n.22444/6780 di repertorio del Notaio Mariacristina Ninci di Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 il 3 febbraio 2017 al n.3890 serie 1T, tra i componenti venne stipulato contratto di rete di imprese con soggettività giuridica ai sensi della legge 9 aprile 2009 n.33 e successive modifiche ed integrazioni, rete denominata "Water Alliance - Acque di Lombardia" (di seguito "Contratto di Rete" o "Contratto");

- che il Contratto di rete di cui al punto precedente con termine in data 31 dicembre 2020 è stato prorogato al 30 giugno 2021 con decisione del Comitato di Gestione del 17 dicembre 2020 e scrittura privata del 22 dicembre 2020 ed è intenzione delle parti proseguire ulteriormente ed evolvere la collaborazione oggetto del contratto;

- che il Contratto prevede all'art. 2.1 h) che *"il Programma di Rete è aggiornato almeno ogni tre anni dall'avvio dell'attuazione dello stesso"* e all'art.2.4 che *"...con l'ampliamento della Rete in termini di attività e nuove adesioni sarà valutata la struttura gestionale e operativa più adatta"*.

- che le Parti intendono quindi modificare e integrare l'oggetto e il Programma di rete ed il sistema di governance per conferire alla Rete di Imprese forma di joint venture contrattuale anche ai sensi dell'art.6 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;

- che tale forma di joint venture contrattuale consente una più efficace condivisione delle *best practices* tra le Parti e in particolare la possibilità di affidamenti diretti da parte dei soggetti gestori aderenti a Water Alliance in favore di quest'ultima come previsto all'art. 6 del d.lgs. n. 50/2016, e consente altresì di attuare una cooperazione tra enti aggiudicatori ai sensi dell'art. 5.6 del d.lgs. n. 50/2016, e ciò anche a termini dell'art. 15 della l. n. 241/1990.

- che le Parti, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, stante la rilevanza delle modifiche, pur in continuità con il precedente Contratto, hanno deciso di creare con il presente atto una nuova Rete di imprese con soggettività giuridica ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 commi 4-ter e ss. del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 convertito in Legge 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato parte sostanziale del presente atto, le Parti convengono quanto segue

1. - Contratto di Rete - Denominazione - Sede - Oggetto.

1.1 È stipulato fra le Parti un contratto di Rete di Imprese con soggettività giuridica ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 commi 4-ter e ss. del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i.

2.2 La Rete è denominata "Water Alliance - Acque di Lombardia" e adotterà il seguente marchio registrato:



Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita potrà essere presentata e identificata con la denominazione e il marchio "Water Alliance-Acque di Lombardia".

1.3. Alla Rete possono aderire soltanto società *in house providing* ed operanti nella gestione del servizio idrico integrato operanti in Lombardia.

1.4. La Rete, in attesa dell'individuazione di una sede autonoma, ha sede in Milano con indirizzo in Via Rimini n. 38. La Rete è finalizzata all'accrescimento della capacità competitiva delle stesse imprese attraverso l'esercizio in comune dell'attività di rappresentanza di interessi nei confronti degli stakeholder istituzionali e associativi e nell'ambito dei processi decisionali anche attraverso l'accentramento delle attività come da documento che si allega al presente atto sotto la lettera "M".

1.5. Le Parti intraprendono un percorso comune per lo sviluppo di azioni, volto a creare una rete di imprese che attui una collaborazione industriale al fine di promuovere innovazioni, efficienze, razionalizzazioni di processi, economie di scala, scambi di best practice ed informazioni: a tal fine le Parti concordano di impegnarsi reciprocamente a svolgere attività di ricerca, progettazione, produzione, secondo le reciproche competenze, fun-

zionali a tali obiettivi.

Resta inteso che un'impresa non risponde in alcun modo delle eventuali inadempienze delle altre imprese partecipanti alla rete.

1.6. Le Parti tramite il presente Contratto possono altresì affidare direttamente alla Rete le attività di cui all'allegato "M", funzionali alla gestione del servizio idrico nei rispettivi ambiti, come previsto all'art. 6 del d.lgs. n. 50/2016, al fine di efficientarle, anche mediante economie di scala e la condivisione di determinate strutture o risorse o per servizi di maggior qualità ed efficacia grazie ad attività in comune.

1.7. Le attività di cui al comma precedente possono essere gestite dalla rete in tutto o in parte a favore di tutti o parte dei retisti in funzione delle scelte degli stessi, attraverso appositi contratti di servizio in conformità all'art. 6 del d.lgs. n. 50/2016.

1.8. Operare in rete significa perseguire obiettivi comuni e mettere insieme risorse (tecniche, umane e finanziarie) per cui il retista ha la possibilità di scegliere se accentrare l'attività verso la rete o rivolgersi al mercato. In quest'ultimo caso la rete WA, e i singoli retisti, singolarmente o in ATI con terzi si asterranno dal partecipare alle gare se non invitati dal retista qualificato come stazione appaltante.

1.9. La Rete è iscritta al Registro delle Imprese del luogo dove ha sede.

2. Programma di rete, obblighi e diritti delle parti, modalità di collaborazione, fondo comune

2.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, le Parti si impegnano a mettere in atto quanto indicato nel seguente Programma di Rete:

a) Il contratto di Rete stipulato fra le Parti non ha scopo di lucro né soggettivo né oggettivo e pertanto non prevede la distribuzione di profitti.

b) L'attività promossa da Water Alliance - Acque di Lombardia è finalizzata alla rappresentanza di interessi comuni e condivisi nei confronti degli stakeholder istituzionali e associativi di livello regionale e sovraregionale (Governo, Parlamento, Autorità indipendenti, Regione Lombardia, Enti di controllo e di rappresentanza istituzionale, Associazioni di categoria, Associazioni dei consumatori, ...) e nell'ambito dei processi decisionali a livello sovranazionale, statale e regionale, attraverso la presentazione e l'illustrazione di propo-

ste, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche. Le Parti decidono di promuovere e strutturare, tramite Water Alliance - Acque di Lombardia, un'attività di presidio e posizionamento rispetto agli stakeholder istituzionali ed associativi comunemente individuati che contempra l'accreditamento presso gli stessi, il monitoraggio dell'attività delle istituzioni legislative ed esecutive di riferimento, l'elaborazione di una documentazione illustrativa, l'attività di valorizzazione nel dibattito pubblico del modello in house providing;

c) Le Parti potranno promuovere attraverso Water Alliance un'indagine di consumer satisfaction tra gli utenti delle Parti;

d) Le Parti si impegnano a promuovere, attraverso Water Alliance - Acque di Lombardia, campagne comuni di sensibilizzazione all'uso consapevole dell'acqua.

e) Le Parti si propongono di generare sinergie sia fra le Parti fondatrici, sia con altre istituzioni nazionali ed internazionali ai fini dell'espletamento di attività di ricerca, innovazione e gestione nel settore industriale di competenza.

f) Le Parti potranno aderire, anche tramite la partecipazione della Rete quale soggetto capofila, alla promozione, conduzione, coordinamento di progetti riferibili al settore industriale di competenza e alle sue applicazioni finanziati da Istituzioni nazionali e internazionali, anche partecipando a bandi, avvisi per manifestazione di interesse, call comunitarie ecc. ecc..

g) Le Parti si propongono di promuovere la collaborazione con cluster analoghi o complementari;

h) Il Programma di Rete è aggiornato almeno ogni tre anni dall'avvio dell'attuazione dello stesso.

Le parti sono altresì obbligate limitatamente alle attività previste dal programma di rete:

- ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti adottati dal Consiglio;

- a non servirsi di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni diversi da quello comune, nello svolgimento dell'attività della rete;

- ad attenersi alle decisioni del Consiglio ai fini dell'utilizzo del marchio;

- a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti promozionali.

Ogni partecipante al contratto ha diritto di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete.

Resta inteso che ogni partecipante non risponde in

alcun modo delle eventuali inadempienze delle altre imprese partecipanti alla rete.

2.2. Ai fini dell'esecuzione del Programma di Rete, le Parti convengono le seguenti modalità di collaborazione operativa. Water Alliance - Acque di Lombardia definisce le attività da svolgersi attraverso l'Organo Comune di Gestione della Rete (di cui al punto 3), fatto salvo il diritto a liberamente decidere se partecipare al progetto di volta in volta presentato presso l'Organo decisorio Comune. I non partecipanti ad uno specifico progetto e/o attività, se diverse da quelle di cui al punto 3.2, non assumeranno alcun obbligo né patrimoniale né gestionale riguardo tale progetto/attività. I costi di tali progetti verranno suddivisi tra i partecipanti secondo criteri di volta in volta stabiliti.

2.3. Nel caso di proposte approvate, le Parti aderenti alla singola proposta definiranno, sulla base di uno specifico regolamento, le modalità di gestione della stessa (assegnazione delle attività, approvazione del budget, dei costi e loro suddivisioni, ecc.).

2.4. Qualora non siano acquisiti finanziamenti specifici per assicurare l'operatività della Rete si concorda che le spese di gestione-operazione saranno a carico delle Parti, con l'eccezione dei costi inerenti le attività accentrate di cui allegato "M" che saranno ripartite fra i retisti aderenti.

2.5. Le Parti hanno il diritto di beneficiare delle attività di comunicazione previste da Water Alliance - Acque di Lombardia e di essere periodicamente aggiornate sull'attività di Rete.

2.6. Le Parti partecipano alla costituzione di un fondo patrimoniale comune amministrato dal Comitato di Gestione Comune (di cui al punto 3). Al fondo patrimoniale si applicano le regole previste all'articolo 4-ter d.l. n. 5/2009 convertito in Legge 33/2009 s.m.i. per la disciplina del fondo patrimoniale comune delle reti e comunque si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 2614 e 2615 codice civile.

In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'Organo Comune di Gestione della Rete (di cui al punto 3) in relazione al Programma di Rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune.

2.7. Il fondo patrimoniale comune è implementato attraverso contributi in denaro ed anche attraverso beni acquistati eventualmente con tali contribu-

ti e con gli eventuali avanzi di gestione. La gestione del fondo patrimoniale comune è assicurata mediante l'adozione di opportuno regolamento. L'avvio dell'operatività della Rete è consentito mediante la costituzione del fondo patrimoniale sulla base del versamento di un contributo iniziale di euro 5.000,00 (cinquemila) da parte di ognuno dei membri fondatori e successivi aderenti, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto di Rete o dalla successiva adesione.

Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione per le attività di cui al punto 3.2 della rete contrattuale, da calcolarsi, per metà dell'importo, ripartito in misura uguale tra i partecipanti e l'altra metà suddivisa tra i partecipanti in proporzione al numero di abitanti dell'ambito servito.

Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 28 di febbraio di ogni anno.

2.8. L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'Organo Comune di Gestione della Rete (di cui al successivo punto 3) redige una situazione economico - patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del Registro delle Imprese del luogo ove ha sede la Rete; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615 bis, terzo comma, codice civile. Potrà essere nominato un revisore contabile. Il bilancio d'esercizio dovrà contenere una rendicontazione per le attività accentrate di cui all'allegato "M" separata dalla gestione delle attività contenute nel programma di rete.

2 bis Obblighi e diritti delle parti - Ulteriori previsioni

Per le finalità di cui all'art. 1.6 le Parti potranno gestire attraverso la Rete le attività di cui all'allegato "M" e a tal fine si conviene che:

- La Rete erogherà le attività da svolgere con modalità accentrata configurandosi come Joint venture contrattuale;
- La Rete potrà erogare i servizi facendo ricorso allo strumento del distacco di personale, anche parziale, attraverso l'attività di risorse che condivideranno competenze e strumenti ma che rimarranno sotto la dipendenza delle società di appartenen-

za;

- La Rete riconoscerà il costo del personale, sia diretto che indiretto, alle singole società che lo sostengono che dovrà essere coperto dalle società che utilizzeranno il servizio;

- L'adesione ai servizi condivisi della Rete dovrà essere volontaria per tutte le società partecipanti, sulla base di condizioni economiche e tecniche omogenee;

- Eventuali asset strumentali alle attività di cui allegato "M" e che prevedono un impatto in tariffa, salvo differenti provvedimenti regolatori, rimarranno in capo ad ognuna delle società che partecipano all'attività;

- L'erogazione dei servizi prevederà il rispetto di SLA definiti contrattualmente.

A maggior tutela dei membri della Rete e ai fini di una corretta allocazione e copertura delle responsabilità la Rete, prima dell'avvio delle attività di cui all'art.1.6, effettuerà una verifica delle possibili responsabilità, sia verso terzi sia verso altre parti della Rete, connesse all'esecuzione delle attività, verificando la presenza di adeguate garanzie e coperture assicurative e richiedendone l'attivazione all'uopo a carico delle parti che aderiranno all'attività.

Ogni contraente che abbia deciso di aderire ai servizi di cui all'allegato "M" si obbliga inoltre a corrispondere per le attività di cui all'allegato "M" a cui abbia aderito canoni annuali per ogni servizio condiviso attivato, parametrati pro-quota alla società richiedente il servizio/i e al grado di utilizzo dello stesso. Tale canone sarà determinato con l'obiettivo di ottenere una integrale copertura dei costi sostenuti dalla Rete in considerazione dei servizi condivisi resi disponibili, attivati e concretamente forniti.

Resta inteso che, anche in deroga a quanto indicato all'art. 2 e art. 3, le decisioni prese dal Consiglio e dal Comitato di Gestione relative ai Servizi saranno vincolanti esclusivamente per le Parti aderenti ai Servizi senza alcun obbligo di uniformarsi per le Parti non aderenti.

Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 2.7 in merito alla possibilità, per i terzi, di far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune nel caso di obbligazioni contratte dall'Organo Comune di Gestione della Rete nell'interesse di Water Alliance, le imprese aderenti al Contratto di Rete stabiliscono - con ef-

ficacia limitata ai rapporti fra le stesse intercorrenti e senza alcun riflesso nei rapporti verso l'esterno, e senza che da ciò possa derivare alcuna responsabilità solidale fra Rete e singole imprese aderenti alla stessa - che, qualora il fondo comune dovesse ridursi in considerazione dello svolgimento, da parte della Rete, di attività di interesse di solo una o di alcune delle imprese aderenti alla Rete, queste ultime saranno tenute, pro quota (ed in relazione all'effettiva partecipazione e/o adesione all'iniziativa da cui derivi la citata riduzione del fondo comune) a provvedere alla ricostituzione del fondo medesimo, e ciò secondo le modalità e le tempistiche che verranno definite in tali ipotesi dall'Organo Comune di Gestione della Rete. I retisti che aderiscono alle attività di cui allegato "M" dovranno pertanto assumere opportune misure al fine di evitare la riduzione del fondo comune. Qualora tale evento si dovesse verificare gli stessi dovranno immediatamente ricostituire il fondo.

3. Il Consiglio delle Imprese Retiste, L'Organo di Gestione Comune e le regole di gestione

3.1 Il **Consiglio delle Imprese Retiste** aderenti (indicato anche come "Consiglio") è costituito da tanti membri quante sono le Parti, membri nominati uno per ciascuno degli associati iscritti alla Rete. Il Consiglio pertanto procederà a deliberare attribuendo ad ogni partecipante un voto secondo il criterio del voto capitarario.

3.2 Sono riservate alla competenza del Consiglio:

- a) La nomina al suo interno di un Portavoce definendo la durata del suo esercizio;
- b) La nomina dei componenti, da un minimo di 5 un massimo di 7, dell'Organo Comune di Gestione tra cui il Coordinatore garantendo un solo rappresentante per impresa retista;
- c) L'approvazione di eventuali modifiche al presente contratto di Rete;
- d) L'approvazione, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio dello stato patrimoniale, del rendiconto annuale e della relazione relativa allo svolgimento/esecuzione del programma di rete, dello svolgimento dei contratti di servizio per le attività centralizzate di cui al precedente art. 2 bis, e alla misurazione dell'avanzamento redatti dall'Organo di Gestione;
- e) L'approvazione degli indirizzi strategici;
- f) L'approvazione dei budget di esercizio e dei conti economici previsionali pluriennali;

- g) L'approvazione della domanda di adesione alla Rete secondo quanto previsto dall'art. 4 del Contratto;
- h) L'esclusione delle Imprese aderenti, secondo quanto previsto all'art.6 del Contratto;
- i) Delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dal Contratto nonché sugli eventuali argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Organo di gestione;
- j) Le funzioni di internal audit sulla gestione del Contratto;
- k) L'approvazione di disciplinari e regolamenti a cui la rete deve uniformarsi anche ai fini dell'utilizzo del marchio;
- l) Modifiche del presente contratto di rete Water Alliance;

3.3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Portavoce. La scelta di convocare il Consiglio spetta a quest'ultimo; possono altresì richiederne la convocazione l'Organo di Gestione o le imprese aderenti mediante domanda sottoscritta da almeno un quinto di esse e rivolta al Portavoce il quale è tenuto a provvedere senza ritardo. Il Consiglio risulta validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri della Rete e decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Portavoce. Le decisioni inerenti ai punti: lett. e (indirizzi strategici); lett. H (esclusione di impresa aderente); lett. k (Regolamenti e disciplinari a cui la rete deve uniformarsi), lett. l (modifiche del presente contratto); lett. g (approvazione dell'adesione di nuovi aderenti); sono assunte con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) delle parti.

Le regole di convocazione, adunanza e verbalizzazione sono quelle previste dal Codice Civile per le Società per Azioni per quanto compatibili.

L'incarico di componente del Consiglio si intende a titolo gratuito.

3.4. L'Organo di Gestione Comune (indicato anche come "Organo di Gestione " o "Comitato di Gestione") svolge l'ufficio di Organo Comune ai sensi dell'art.3 comma 4 ter D.L. 5/2009. All'Organo di Gestione spetta la gestione della Rete e l'attuazione del relativo programma, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Contratto. A tal fine l'Organo di Gestione può compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministra-

zione e quelli di straordinaria delegati dal Consiglio.

In particolare l'Organo di Gestione:

- a) redige il rendiconto annuale e la relazione relativa allo svolgimento del programma di rete e alla misurazione dell'avanzamento nel perseguimento degli obiettivi strategici, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) verifica la sussistenza delle condizioni per l'adesione alla Rete di nuove Imprese ai sensi dell'art. 4 del Contratto e formula proposta di accoglimento delle relative domande al Consiglio;
- c) formula al Consiglio proposte di esclusione delle Imprese aderenti alla Rete, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6 del Contratto;
- d) formula al Consiglio, su richiesta delle Imprese aderenti, ogni altra proposta di modifica del Contratto;
- e) autorizza le spese che le singole Imprese aderenti sosterranno per la realizzazione del programma comune, da imputare a Fondo comune;
- f) esercita le altre funzioni attribuitegli dal Contratto, nonché ogni altra funzione non espressamente riservata dal Contratto stesso alla competenza del Consiglio o al Portavoce.
- g) Approva i contratti di servizio e relativi SLA con i retisti che hanno aderito all'accentramento delle attività di cui allegato "M".

Il Coordinatore dell'Organo di Gestione Comune ha la rappresentanza generale, di fronte ai terzi, in giudizio, ed anche in sede amministrativa.

L'Organo di Gestione Comune si riunisce su convocazione del Coordinatore. Risulta validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverso quorum formativo o deliberativo previsto nel presente Contratto. In caso di parità di voti prevale il voto del Coordinatore.

Il Portavoce del Consiglio partecipa alle riunioni dell'Organo di Gestione al fine di garantire il massimo coordinamento tra i due organi.

La nomina dei componenti dell'Organo Comune di Gestione spetta al Consiglio che li individua tra le figure apicali delle Imprese Retiste quali a titolo esemplificativo Presidenti, Amministratori delegati, Direttori.

L'incarico di componente dell'Organo di Gestione si intende a titolo gratuito.

Gli Organi assumono le decisioni ricercando sempre

il maggior consenso tra le Parti retiste.

4. - Modalità di adesione di nuovi membri alla Rete

4.1. Coloro che intendono aderire alla Rete debbono rispondere ai requisiti minimi previsti dal punto 1.3. del presente Contratto.

4.2. Ciò premesso, coloro che intendono aderire alla Rete devono presentare al Presidente dell'Organo di Gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione e la sede legale del richiedente;
- b) l'oggetto sociale;
- c) la descrizione dell'attività effettivamente svolta e della sede nella quale viene esercitata;
- d) l'attestazione che il richiedente non è sottoposto a procedure concorsuali o liquidatorie;
- e) la dichiarazione di accettazione del Contratto di Rete e del Programma di Rete;
- f) oltretutto i seguenti documenti:
- g) copia della delibera dell'organo competente ad aderire al Contratto e dichiarazione del nominativo della persona designata ed autorizzata a rappresentare il richiedente a tutti gli effetti nella Rete;
- h) copia dello Statuto.

4.3. Sulle domande di ammissione dei richiedenti ed a seguito di convocazione ad opera del Organo di Gestione, il Consiglio decide secondo il quorum stabilito dal precedente punto 3.4.

4.4. In caso di accettazione della richiesta di adesione, il richiedente dovrà corrispondere i rispettivi contributi al fondo patrimoniale comune secondo quanto stabilito dal Comitato di Gestione, fermo restando quanto stabilito dal punto 2.8., secondo periodo, del presente Contratto.

5. - Termini dell'accordo

Il presente contratto entra in vigore dalla data di stipula e resta in vigore fino al 31 luglio 2024.

5 bis - Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere da questo accordo prima del suo termine. In caso di recesso i contributi corrisposti e/o gli apporti dal fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti non saranno comunque ripetibili.

E' esclusa la facoltà di recesso di cui al precedente comma per le Parti che hanno aderito ad almeno una delle attività di cui all'allegato "M".

6. - Esclusione - Scioglimento

6.1. È escluso il Partecipante alla Rete che perda

i requisiti minimi di cui al punto 1.3. del presente Contratto o che, reiteratamente, non versino i contributi previsti dal presente Contratto o comunque disposti dal Comitato di Gestione o non provvedano alla ricostituzione del fondo ai sensi dell'articolo 2 bis. Il provvedimento è approvato dal Consiglio su proposta del Comitato di Gestione.

6.2. Per lo scioglimento della Rete, occorre l'assunzione di una decisione all'unanimità da parte di tutti i componenti della Rete. All'uopo sarà cura del Comitato di Gestione convocare i componenti della Rete.

In caso di scioglimento, l'eventuale residuo attivo sarà ripartito in parti eguali fra tutti i membri della Rete il cui rapporto non si sia sciolto per recesso.

7. Norme finali

7.1. A seguito dell'espletamento delle formalità di costituzione ed iscrizione al Registro delle Imprese, le parti si impegnano a trasmettere copia del presente contratto di Rete alle Autorità interessate.

7.2. Tutti i costi/spese/oneri relativi alla formalizzazione nonché alla registrazione del presente atto saranno imputate alla costituita Rete di Imprese.

7.3. L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole del presente atto non incide sulla validità ed efficacia delle restanti.

7.4. Eventuali controversie in ordine al presente Contratto e/o relative alla sua attuazione sono demandate al Foro di Milano.

7.5. Per quanto ivi non previsto, si applica la legislazione vigente in materia di Reti di Impresa e, in via residuale, in materia di consorzi.

8. Regime di Pubblicità

8.1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 le parti convengono di voler dotare la rete di imprese di soggettività giuridica, stante la previsione di un fondo patrimoniale comune e dell'Organo di gestione.

Il presente contratto, pertanto, sarà soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, della medesima normativa.

8.2. Le eventuali successive modifiche al presente contratto di rete dovranno essere iscritte nel Registro delle Imprese presso cui è iscritta la Rete a cura della medesima, entro 30 giorni dalla modi-

fica stessa. L'ufficio del Registro delle Imprese così individuato procederà quindi a trasmetterlo agli altri uffici del Registro interessati.

Letto, approvato, sottoscritto.

Milano, 7 giugno 2021

F.to: SAURGNANI Paolo
Paolo MAZZUCHELLI
Enrico BOERCI
Alessandro RUSSO
Enrico PEZZOLI
Simone DRAGONE
Vincenzo LOMBARDO
Cristian CHIZZOLI
Luigi PECORA
DE GIANNI Gildo
Giuseppe NEGRI
Massimiliano GHIZZI
Pierangelo BERTOCCHI

Repertorio n.411912

Raccolta n.94359

AUTENTICAZIONE DI FIRME

Certifico io sottoscritto Dott. **Pietro SORMANI**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città, che i Signori:

- SAURGNANI Paolo, nato a Milano (MI) il 9 novembre 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Direttore Generale e legale rappresentante della società:

ACQUE BRESCIANE S.R.L. con sede legale in Brescia (BS), Via Cefalonia n. 70;

- MAZZUCHELLI Paolo, nato a Gallarate (VA) il 23 febbraio 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

ALFA S.R.L. con sede legale in Varese (VA), Via Carrobbio n. 3;

- BOERCI Enrico nato a Milano (MI) il 21 giugno 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

BRIANZACQUE S.R.L. con sede legale in Monza (MB), Viale Enrico Fermi n. 105;

- RUSSO Alessandro, nato a Milano (MI) il 22 aprile 1982, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante della società:

CAP HOLDING S.P.A. con sede legale in Milano (MI), Via Rimini n. 38;

- PEZZOLI Enrico, nato a Bergamo (BG) il 6 febbra-

io 1984, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:
COMO ACQUA S.R.L. con sede legale in Como (CO), Via Borgo Vico n. 148;

- LOMBARDO Vincenzo, nato a Scordia (CT), il 16 novembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Direttore Generale e legale rappresentante della società:
LARIO RETI HOLDING S.P.A. con sede legale in Lecco, via Fiandra n. 13;

- DRAGONE Simone, nato a Cagliari (CA), il 19 giugno 1972, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:
MM S.p.a. con sede legale in Milano (MI), Via del Vecchio Politecnico n. 8;

- CHIZZOLI Cristian, nato a Crema (CR) il 29 settembre 1973, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:
PADANIA ACQUE S.P.A. con sede legale in Cremona (CR), Via Del Macello n. 14;

- PECORA Luigi, nato a Pavia (PV) il 3 agosto 1954, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L., con sede legale in Pavia (PV), Via Donegani n. 21;

- DE GIANNI Gildo, nato a Cino (SO) il 12 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della società:
SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE SPA OVERO S.EC.AM. IN FORMA ABBREVIATA, con sede legale in Sondrio (SO), Via Vanoni n. 79;

- NEGRI Giuseppe, nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 26 gennaio 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:
SOCIETA' ACQUA LODIGIANA S.R.L. O PIU' BREVEMENTE S.A.L. S.R.L. con sede legale in Lodi (LO) Via dell'Artigianato n. 1/3;

- GHIZZI Massimiliano, nato a Mantova (MN), il 15 luglio 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. MANTOVA IN FORMA ABBREVIATA TEA S.P.A. con sede legale in Mantova (MN), Via Taliercio n. 3;

- BERTOCCHI Pierangelo, nato a Milano (MI) il 13 luglio 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della società:

UNIACQUE S.P.A. con sede legale in Bergamo (BG), Via delle Canovine n. 21;

della cui identità personale, qualifica e poteri di firma sono certo, hanno apposto in mia presenza le firme in fine ed a margine della scrittura privata che precede, da me loro letta nonché sull'allegato "M".

E' sottoscritto in Milano, Via della Posta n. 10, sette giugno duemilaventuno, alle ore sedici e venti.

F.to: Pietro SORMANI Notaio.